



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice dell'esecuzione

ritenuto, *re melius perpensa*, che la pubblicità di un estratto dell'avviso di vendita sui canali social (Instagram, Facebook e Twitter) e sui portali degli annunci commerciali privati [www.idealista.it](http://www.idealista.it), [www.casa.it](http://www.casa.it), [www.subito.it](http://www.subito.it) e [www.bakeca.it](http://www.bakeca.it) non rivesta carattere essenziale o dirimente ai fini dello svolgimento della gara ed il suo espletamento costituisca mera facoltà del gestore della pubblicità Astalegale senza che ciò comporti costi aggiuntivi per il creditore procedente;

p.q.m.

- revoca il provvedimento del 25/1/24;
- modifica l'ordinanza di vendita rispetto alle forme pubblicitarie previste dall'art. 490, terzo comma, cod. proc. civ. espungendo ogni riferimento alle piattaforme social network ai portali della pubblicità commerciale sopra indicati;
- si comunichi con le medesime forme di pubblicità dell'ordinanza di delega.

Verona, 1° febbraio 2024

Il Giudice dell'esecuzione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona,

2 FEB. 2024



Il Cancelliere Esperto  
Tiziana NEGRO